

! 2598-13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto	PREDEN	Primo Presidente f.f.
Dott. Luigi Antonio	ROVELLI	Pres. di sezione -
Dott. Renato	RORDORF	Pres. di sezione -
Dott. Salvatore	SALVAGO	Consigliere -
Dott. Carlo	PICCINNI	Consigliere -
Dott. Luigi	MACIOCE	Consigliere -
Dott. Angelo	SPIRITO	Consigliere -
Dott. Paolo	D'ALESSANDRO	Consigliere -
Dott. Raffaele	BOTTA	Consigliere Rel.

Oggetto:  
Consorzio  
manutenzione  
strade vicinali di  
uso pubblico.  
Contributi.  
Giurisdizione.

R.G.N. 14067/12

Cron. 2598

Rep. *[initials]*  
Ud. 15/01/13

C.C.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul ricorso proposto da  
CONSORZIO LIDO DEI PINI LUPETTA, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN  
Roma, via Castel Paterno 23, presso l'avv. Gianfranco Ferrari, che lo  
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**CONTRO**

COLAIUDA M. TERESA, elettivamente domiciliata in Roma, viale  
dell'Oceano Atlantico 13, presso l'avv. Arcangelo Barone, che lo  
rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

EQUITALIA GERIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro  
tempore;

- **intimata** -

per regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente tra le parti  
innanzi al Giudice di Pace di Anzio R.G. 208/C/2011 (alla quale è  
riunita la causa R.G. 466/C/2011) e in relazione all'ordinanza n.  
20/2012, pronunciata dallo stesso giudice il 13 aprile 2012 e  
depositata il 17 aprile 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15  
gennaio 2013 dal Consigliere Raffaele Botta;

Udito l'avv. Gianfranco Ferrari per la parte ricorrente e l'avv.



28  
13

Arcangelo Barone per la parte resistente;

Lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, con le conseguenze di legge.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La controversia concerne l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta innanzi al Giudice di pace di Anzio dalla sig.ra Colaiuda Maria nei confronti del Consorzio Lido dei Pini Lupetta ed Equitalia Gerit s.p.a., quale agente della riscossione, avverso la cartella esattoriale con la quale le si intimava il pagamento dei contributi consortili per l'anno 2010.

Il Giudice adito, ritenuta con ordinanza la propria giurisdizione, fissava alle parti l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha proposto innanzi a queste Sezioni Unite regolamento preventivo di giurisdizione perché sia affermata la giurisdizione del giudice tributario. Resiste con controricorso la sig.ra Colaiuda, eccependo l'inammissibilità del ricorso, per essersi già il giudice adito pronunciato sulla giurisdizione, e riaffermando, in ogni caso, la giurisdizione del giudice ordinario. Il concessionario non si è costituito.

#### **MOTIVAZIONE**

1. Innanzitutto deve essere affermata l'ammissibilità del regolamento proposto sulla base dell'orientamento già espresso da queste Sezioni Unite, secondo cui: «il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria. Ne consegue che la pronuncia con cui il giudice di pace abbia statuito (come nella specie) sull'eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni ha natura di ordinanza e non è, come tale, preclusiva del regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ.» (Cass. n. 25798 del 10 dicembre 2009).

2. Il regolamento oltre che ammissibile, è fondato. Infatti, contrariamente a quanto viene adombrato dalla parte controricorrente, il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non è un ente di diritto privato, in quanto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3739 del 12 giugno 2009 (allegata in atti) dichiara che «è indubbia la qualità di ente pubblico» del predetto Consorzio alla luce dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 il quale dispone che «La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo

LA COPIA: Per studio  
DEI TRI EST 346  
SO. L. N. 0  
D. L. N. L. FERARI  
IL 15/01/2013

Numero: 2598 -  
Anno: 2013  
F. 13

luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria»: e il massimo organo della giurisdizione amministrativa ne conclude che Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta «è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico».

3. Tanto premesso deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario, in quanto i contributi spettanti ai consorzi di bonifica (come a quelli per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico) ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il 1 gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (v. Cass. n. 10703 del 23 maggio 2005, n. 14934 del 15 luglio 2005).

4. Pertanto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve essere accolto e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

RB

PQM

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, che provvederà anche per le spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del <sup>15 gennaio</sup> ~~23 ottobre~~ 2013.

Il Presidente  
Dott. Roberto Preden

*Roberto Preden*

*[Handwritten signature]*

**IL CANCELLIERE**  
*Paola Francesca CAMPOU*

Depositato in Cancelleria  
oggi **05 FEB. 2013**  
**IL CANCELLIERE**  
*Paola Francesca CAMPOU*



